

SCIOPERO

ACCORDO SULLE MODALITÀ E I CRITERI DA ADOTTARE COSA È PREVISTO PER LA SCUOLA

La scheda tecnica Uil Scuola sull'accordo Aran

*Il 2 dicembre 2020 è stato firmato l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione **in caso di sciopero**.*

L'accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

L'accordo indica altresì tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.

Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata contenute nell'accordo **non si applicano** nelle vertenze relative alla difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

DESTINATARI

Le norme contenute nell'accordo si applicano:

- A tutto il personale dirigente, docente, educativo ed ATA, con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado nonché presso le istituzioni educative.

COMUNICAZIONE E PREAVVISO

La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero:

- deve avvenire con un preavviso **non inferiore a 10 giorni**;
- deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per **l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve**;
- deve contenere le **motivazioni**.

REVOCHE, SOSPENSIONI E RINVII

In caso di **revoca di uno sciopero** indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne **tempestiva comunicazione** alle amministrazioni.

Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque **non oltre cinque giorni** dalla data prevista per lo sciopero medesimo.

Il **superamento di tale limite** può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alle precettazioni.

TEMPI E DURATA

- **Primo sciopero:**

per **qualsiasi tipo di vertenza**, non può superare la **durata massima di un'intera giornata**;

- **Scioperi successivi al primo:**

per la **medesima vertenza**, non possono superare i **due giorni consecutivi**;

Nel caso in cui dovessero essere previsti a **ridosso dei giorni festivi**, la loro durata non può comunque superare la **giornata**.

- **Intervallo minimo in caso di scioperi distinti nel tempo:**

in caso di scioperi **distinti nel tempo**, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato **in 12 giorni liberi**, ivi incluso il preavviso non inferiore ai 10 giorni.

- **Scioperi brevi**

che sono **alternativi** rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata, possono essere effettuati soltanto in **un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno**. L'orario deve essere comunicato alla proclamazione.

CASI DI SOSPENSIONE

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di **avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale**.

LIMITI

- Non sono effettuati scioperi a **tempo indeterminato**;
- Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, **le assemblee permanenti**;
- Non possono superare nel corso di **ciascun anno scolastico** il limite di:
 - **Scuole materne e primarie: 40 ore** individuali (equivalenti a **8 giorni per anno scolastico**);

- **Scuole secondarie I e II grado: 60 ore** annue individuali (equivalenti a **12 giorni per anno scolastico**).

Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

*È una **clausola sperimentale** volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti. Il Ministero dell'Istruzione ha avviato nel presente anno scolastico una procedura di monitoraggio delle azioni di sciopero volta a verificarne gli impatti nelle singole istituzioni scolastiche ed educative. È istituita una Commissione, composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero dell'Istruzione, al fine di valutare sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all'anno scolastico 2020-2021, se la clausola sperimentale possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all'istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticità, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo.*

SCIOPERI BREVI

- Sono **alternativi** rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata;
- Possono essere effettuati soltanto nella **prima oppure nell'ultima ora di lezione** o di attività educative, o di servizio per il personale ATA;
- In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto **nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno**;
- Se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati **nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano**;
- La proclamazione deve essere puntuale;
- Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa;
- Sono computabili ai fini del raggiungimento del tetto massimo previsto: **5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero**;
- La durata dello sciopero per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.

SCIOPERI CONCOMITANTI CON DETERMINATE ATTIVITÀ (ISCRIZIONI ALUNNI, SCRUTINI NON FINALI E FINALI)

- **Iscrizioni degli alunni:** Gli scioperi effettuati in concomitanza con le **iscrizioni degli alunni** dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento **oltre il terzo giorno successivo** alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

- **Scrutini non finali:** Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini non finali** non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini **superiore a 5 giorni** rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- **Scrutini finali:** Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali** non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli **esami conclusivi dei cicli di istruzione**; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio **superiore a 5 giorni** rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

QUANDO NON SI PUÒ SCIOPERARE

Non possono essere proclamati scioperi:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

SCIOPERI "VIRTUALI"

Il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, **con particolare riferimento allo sciopero "virtuale", definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.**

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E CONTINGENTI DI PERSONALE DA GARANTIRE

Legge 12 giugno 1990, n. 146

I servizi pubblici da considerare **essenziali** nelle Istituzioni scolastiche e educative e i **relativi contingenti** sono:

- a) **Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:**
 - Docente;
 - Assistente amministrativo;
 - Assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;
 - Collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
- b) **Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:**
 - Collaboratore scolastico.

c) *Vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne:*

- Collaboratore scolastico;

- Educatore;

- Infermiere.

d) *Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:*

- Assistente del reparto o del laboratorio;

- Eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati.

e) *Servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati:*

- cuoco e/o collaboratore scolastico.

f) *Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:*

- Assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza;

- Collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse.

g) *Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame:*

- Assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza;

- Addetto alle aziende agrarie;

- Collaboratore scolastico e dei servizi.

h) *Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:*

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA DIRIGENTE SCOLASTICO E SINDACATI RAPPRESENTATIVI

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo

Presso ogni istituzione scolastica e educativa, **il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, stipulano un apposito protocollo di intesa:**

- Che prevede il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi; (si dovrà privilegiare la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione);

- (In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili **si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori**)
- Che deve essere stipulato **entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo.**

REGOLAMENTO

Sulla base di tale protocollo di intesa **ovvero** dopo la scadenza dei 30 giorni, **il dirigente scolastico emana un regolamento.**

DISSENSO DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali in ordine alla sottoscrizione del **protocollo di intesa o al regolamento**, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale (procedure di raffreddamento e conciliazione).

ADEMPIMENTI IN CASO DI SCIOPERO

Comunicazione al personale e alle famiglie, dichiarazione di adesione/non adesione, individuazione contingenti, pubblicità dei dati.

➤ *Comunicazione del dirigente scolastico e intenzioni del lavoratore*

In occasione di ogni sciopero, i **dirigenti scolastici**:

Invitano in **forma scritta**, anche via e-mail, il personale a comunicare in **forma scritta**, anche via e-mail, **entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero**, la propria intenzione di:

- aderire allo sciopero;
- non aderirvi;
- non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

➤ *Comunicazione alle famiglie*

L'**istituzione scolastica comunica alle famiglie** nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via e-mail, registro elettronico), **almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero**, le seguenti informazioni:

- l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero;
- le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi:
 - alla rappresentatività a livello nazionale;

-
- alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU **avvenuta nella singola istituzione scolastica;**
 - alle percentuali di adesione registrate, **a livello di istituzione scolastica**, nel corso di tutte le astensioni proclamate **nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente**, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
-
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
 - l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione.
-

➤ **Individuazione dei contingenti**

In occasione di ciascuno sciopero, i **dirigenti scolastici** individuano:

- i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti precedentemente previsti, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse;
 - I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli **interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.**
-

➤ **Il soggetto individuato**

- ha il diritto di ribadire, **entro il giorno successivo** alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione che ha precedente ricevuto, chiedendo la conseguente sostituzione;
 - la sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile;
 - l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
-

➤ **Misure organizzative**

I competenti dirigenti, **senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero**, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, **nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.**

➤ **Pubblicità dei dati**

I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, **sono tenuti a:**

- rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione;
- comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.

Conflitti di ambito regionale

- I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di **ambito regionale** si svolgono presso la **Prefettura del capoluogo di regione**, mentre quelli di **ambito provinciale** o locale presso la **Prefettura della Provincia interessata**.

- In questi casi si provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine **di 3 giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione.

- Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di **5 giorni lavorativi** dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato.

- Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva **non superiore a dieci giorni lavorativi** dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.

Controversia sindacale - sciopero nazionale

- In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno **sciopero nazionale**, il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, **entro 3 giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l'apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

- Il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** può chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di **3 giorni lavorativi** dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.

- Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata **complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi** dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.

- Del tentativo di conciliazione viene redatto **verbale** che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla **Commissione di Garanzia**:
 - Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale

 - In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.